

Statuto  
(nuovo)  
APS

**STATUTO**  
**Associazione di Promozione Sociale (APS)**  
**"FosdiNuovo"**

**ART. 1**  
**(Denominazione, sede e durata)**

L'associazione di durata illimitata avente la seguente denominazione: "Associazione FosdiNuovo"-APS, d'ora in avanti denominata "associazione" svolge la propria attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore").

La sede legale dell'associazione è presso il domicilio del Presidente pro tempore della stessa, nel territorio del comune di Fosdinovo.

**ART. 2**  
**(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: in particolare ha finalità orientate alla diffusione di informazioni, alla sensibilizzazione ed alla realizzazione di attività aventi come contenuto specifico la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, la sostenibilità e la promozione di una socialità che favorisca il benessere delle persone nel contatto con la natura e nelle relazioni. Ciò si realizza mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14/08/1991, n. 281:
  - informazioni/sensibilizzazione/azioni a favore del risparmio idrico
  - informazioni/sensibilizzazione a favore dell'efficientamento energetico
  - informazioni/sensibilizzazione/azioni a favore della riduzione di emissioni di gas climalteranti
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.l. 24/01/2004, n. 42:
  - informazioni/sensibilizzazione/azioni per favorire l'interesse e il rispetto per il territorio e le sue tradizioni
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle correlate attività di interesse generale;



- partecipazione e stimolo alla partecipazione alle giornate dedicate alla pulizia del territorio comunale organizzate anche da altre associazioni,
  - organizzazione di giornate di cammino e/o di gioco nella natura
  - collaborazione con le scuole per favorire la sensibilità ambientale ed educare alla sostenibilità.
- d) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- e) agricoltura sociale ai sensi dell'art. 2 della L. 18/08/2015 n. 241;
- f) promozione della cultura della legalità , della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata:  
organizzazione di incontri/laboratori di comunicazione empatica e non violenta.
- g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui ai punti precedenti; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27, L. 08/03/2000, n.53 ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 della L. 24/12 2007 n. 244.

L'associazione non pone limitazioni alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura relativamente all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3** **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- nel caso di minori il consenso scritto di uno dei genitori o dell'esercente la patria potestà, da esprimere attraverso la firma da apporre in calce alla domanda

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, adottare eventuale e motivata deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della prima seduta utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ART. 4**

##### **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, sostenute nell'ambito delle attività promosse dall'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

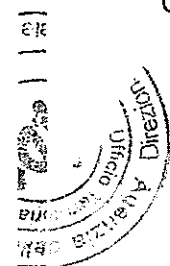
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, le deliberazioni e le direttive degli organi dell'associazione ;
- partecipare alla vita associativa in modo fattivo e concreto, svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

#### **ART. 5**

##### **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene agli obblighi del presente Statuto, ai Regolamenti interni od alle deliberazioni degli organi associativi, oppure svolga attività in contrasto con gli scopi e gli orientamenti dell'associazione, oppure non abbia provveduto al pagamento della quota associativa annuale entro 30 giorni dall'inizio dell'anno sociale o del provvedimento di ammissione a socio, nonostante l'avviso di sollecito, può essere escluso dall'Associazione. Il



provvedimento di esclusione è adottato con deliberazione motivata adottata dall'Assemblea , con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata per iscritto all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da trasmettere all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, neppure in caso di recesso, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **ART. 6 (Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

#### **ART. 7 (Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può ricevere una sola delega.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, stampata e recapitata a domicilio (a mano o a mezzo posta ordinaria), oppure trasmessa all'indirizzo di posta elettronica oppure avvalendosi dei sistemi di messaggia telefonica, forniti da ogni socio al momento dell'iscrizione e risultanti dal libro degli associati . La convocazione, contenente il luogo, la data, l'ora di prima e seconda convocazione (da tenersi in un giorno successivo) nonché l'ordine del giorno, deve essere spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea .

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro tre mesi dalla conclusione dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- elegge il Presidente ed il Vicepresidente;
- determina il numero, nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;

- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale, i termini e le modalità di versamento;
- determina le linee programmatiche generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

L'Assemblea è validamente costituita: in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/5 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/5 degli associati.

#### **ART. 8 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o del Presidente.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- attribuire a suoi membri i compiti di segreteria e tesoreria, rispondendo comunque collegialmente all'Assemblea di tali funzioni.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di amministratori compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 9 (Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto Il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo ad essi in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 10 (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di

ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ma destinarle ai fini di cui all'art 10

## **ART. 12** **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

## **ART. 13** **(Bilancio di esercizio)**

L'Associazione redige il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2 nella nota integrativa al bilancio.

## **ART. 14** **(Libri)**

L'Associazione tiene i seguenti libri:

- libro degli associati, a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone formale richiesta al Presidente che metterà a disposizione i detti libri entro il termine di 15 giorni.

## **ART. 15** **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **ART. 16 (Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

#### **ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **ART. 18 (Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



26 FEB. 2021

ATTO REGISTRATO A MASSA CARRARA  
SERIE 3 N. 621 SUL QUALE  
SONO STATI ESATTI EURO  
ESENTE FINA AL 31/03/2021  
X ADEGUAMENTO STATUTO

L'addetto al servizio (\*)  
**Luca MOSCATELLI**  
(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale  
AD PLEN

# **STATUTO**

## **Associazione di Promozione Sociale (APS)**

### **"FosdiNuovo"**

#### **ART. 1**

##### **(Denominazione, sede e durata)**

L'associazione di durata illimitata avente la seguente denominazione: "Associazione FosdiNuovo"-APS, d'ora in avanti denominata "associazione" svolge la propria attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore").

La sede legale dell'associazione è presso il domicilio del Presidente pro tempore della stessa, nel territorio del comune di Fosdinovo.

#### **ART. 2**

##### **(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: in particolare ha finalità orientate alla diffusione di informazioni, alla sensibilizzazione ed alla realizzazione di attività aventi come contenuto specifico la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, la sostenibilità e la promozione di una socialità che favorisca il benessere delle persone nel contatto con la natura e nelle relazioni. Ciò si realizza mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14/08/1991, n. 281:
  - informazioni/sensibilizzazione/azioni a favore del risparmio idrico
  - informazioni/sensibilizzazione a favore dell'efficientamento energetico
  - informazioni/sensibilizzazione/azioni a favore della riduzione di emissioni di gas climalteranti
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.l. 24/01/2004, n. 42:
  - informazioni/sensibilizzazione/azioni per favorire l'interesse e il rispetto per il territorio e le sue tradizioni
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle correlate attività di interesse generale.



- partecipazione e stimolo alla partecipazione alle giornate dedicate alla pulizia del territorio comunale organizzate anche da altre associazioni,
  - organizzazione di giornate di cammino e/o di gioco nella natura
  - collaborazione con le scuole per favorire la sensibilità ambientale ed educare alla sostenibilità.
- d) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- e) agricoltura sociale ai sensi dell'art. 2 della L. 18/08/2015 n. 241;
- f) promozione della cultura della legalità , della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata:
- organizzazione di incontri/laboratori di comunicazione empatica e non violenta.
- g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui ai punti precedenti; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27, L. 08/03/2000, n.53 ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 della L. 24/12 2007 n. 244.

L'associazione non pone limitazioni alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura relativamente all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3** **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- nel caso di minori il consenso scritto di uno dei genitori o dell'esercente la patria potestà, da esprimere attraverso la firma da apporre in calce alla domanda

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, nel libro degli associati.

I Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, adottare eventuale e motivata deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della prima seduta utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, sostenute nell'ambito delle attività promosse dall'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, le deliberazioni e le direttive degli organi dell'associazione ;
- partecipare alla vita associativa in modo fattivo e concreto, svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

#### **ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene agli obblighi del presente Statuto, ai Regolamenti interni od alle deliberazioni degli organi associativi, oppure svolga attività in contrasto con gli scopi e gli orientamenti dell'associazione, oppure non abbia provveduto al pagamento della quota associativa annuale entro 30 giorni dall'inizio dell'anno sociale o del provvedimento di ammissione a socio, nonostante l'avviso di sollecito, può essere escluso dall'Associazione. Il



provvedimento di esclusione è adottato con deliberazione motivata adottata dall'Assemblea , con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata per iscritto all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da trasmettere all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, neppure in caso di recesso, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **ART. 6 (Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

## **ART. 7 (Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può ricevere una sola delega.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

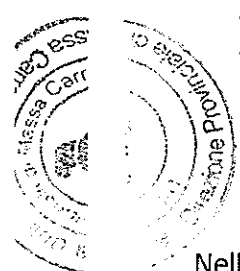
La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, stampata e recapitata a domicilio (a mano o a mezzo posta ordinaria), oppure trasmessa all'indirizzo di posta elettronica oppure avvalendosi dei sistemi di messaggia telefonica, forniti da ogni socio al momento dell'iscrizione e risultanti dal libro degli associati . La convocazione, contenente il luogo, la data, l'ora di prima e seconda convocazione (da tenersi in un giorno successivo) nonché l'ordine del giorno, deve essere spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea .

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro tre mesi dalla conclusione dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- elegge il Presidente ed il Vicepresidente;
- determina il numero, nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;



- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale, i termini e le modalità di versamento;
- determina le linee programmatiche generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

L'Assemblea è validamente costituita: in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/5 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/5 degli associati.

#### **ART. 8 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o del Presidente.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- attribuire a suoi membri i compiti di segreteria e tesoreria, rispondendo comunque collegialmente all'Assemblea di tali funzioni.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di amministratori compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 9 (Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto Il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo ad essi in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 10 (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di

ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ma destinarle ai fini di cui all'art 10

## **ART. 12** **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

## **ART. 13** **(Bilancio di esercizio)**

L'Associazione redige il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2 nella nota integrativa al bilancio.

## **ART. 14** **(Libri)**

L'Associazione tiene i seguenti libri:

- libro degli associati, a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone formale richiesta al Presidente che metterà a disposizione i detti libri entro il termine di 15 giorni.

## **ART. 15** **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **ART. 16 (Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

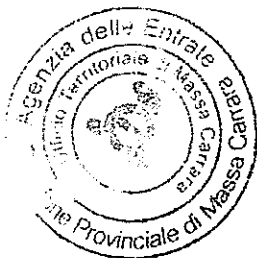
#### **ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **ART. 18 (Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



26 FEB. 2021

ATTO REGISTRATO A CARTAR  
SERIE 3 N 621 SUL QUALE  
SONO STATI ESATTI EURO  
ESENTE FINA AL 31/03/2021  
X ANGIUNTO STATO

L'addetto al servizio (\*)  
Luca MOSCATELLI  
(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale  
AD PISUR